



Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz  
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle  
Conférenza svizzerza degli uffici della formazione professionale  
Eine Fachkonferenz der EDK | Une conférence spécialisée de la CDIP |  
Una conferenza specializzata della CDPE



SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND  
UNION PATRONALE SUISSE  
UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI

sgv  usam



Schweizerischer Gewerkschaftsbund  
Union syndicale suisse  
Unione sindacale svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF

Travail.Suisse

## Covid-19/5 – Nota informativa del 1° aprile 2020

# Impiego degli apprendisti durante la situazione straordinaria dovuta al coronavirus

### Destinatari

- Cantoni (uffici della formazione professionale)
- Aziende di tirocinio (tramite i Cantoni)
- Enti responsabili delle formazioni professionali di base (tramite SEFRI e associazioni mantello)

---

**Nei settori nei quali si continua a lavorare c'è spesso una forte carenza di personale che può essere contrastata potenziando l'impiego degli apprendisti. Nonostante il carico di lavoro supplementare le aziende di tirocinio sono chiamate a non trascurare il loro mandato formativo e a rispettare le norme del diritto del lavoro nonché le disposizioni dell'UFSP.**

### A) Durata del lavoro

Secondo l'articolo 13 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) è considerato durata del lavoro il tempo durante il quale l'apprendista si tiene a disposizione del datore di lavoro. La scuola professionale e i corsi interaziendali sono parte integrante della durata del lavoro concordata nel contratto di tirocinio.

Per gli apprendisti di età inferiore a 18 anni la durata massima del lavoro giornaliero è di 9 ore, compreso l'eventuale lavoro straordinario e il lavoro compensativo svolto anteriormente. La durata del lavoro degli apprendisti non deve superare quella degli altri lavoratori. Complessivamente la giornata lavorativa di un apprendista di età inferiore a 18 anni deve essere compresa in uno spazio di dodici ore, incluse tutte le pause. Inoltre, queste dodici ore devono situarsi all'interno dei limiti aziendali del lavoro giornaliero (di norma dalle 6 alle 20 al più tardi). Il lavoro serale fino alle 22 è consentito solo per gli apprendisti che hanno più di 16 anni.

Agli apprendisti di età inferiore a 18 anni deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno dodici ore consecutive. La durata della settimana lavorativa deve essere ripartita al massimo su cinque giorni e mezzo.

Gli apprendisti non possono lavorare di notte o la domenica. Eventuali deroghe sono in linea di principio soggette ad autorizzazione. Per determinate professioni sono previste deroghe all'obbligo di autorizzazione, conformemente all'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.

Un'intera giornata di lezione in una scuola professionale (min. 6 e max. 9 lezioni compresi i corsi facoltativi e i corsi di recupero) è equiparata a una giornata di lavoro. Se il numero di lezioni è

compreso tra 3 e 5 si parte dal presupposto che corrisponda a una mezza giornata di lavoro. Queste norme valgono anche per i corsi interaziendali.

Tutti i datori di lavoro devono controllare il numero di ore di lavoro prestate ed effettuare una registrazione scritta tramite appositi fogli o quaderni o tramite apparecchi di rilevazione del tempo di lavoro.

## **B) Ore supplementari/lavoro straordinario**

I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere obbligati a prestare lavoro straordinario. I giovani dai 16 anni in poi possono essere obbligati a svolgere lavoro straordinario all'interno del tempo di lavoro giornaliero a partire dalle 6 (o tra le 5 e le 7) e nel tempo di lavoro serale fino alle 22. Tuttavia, per i giovani di età inferiore a 18 anni non può essere superata la durata massima consentita del lavoro giornaliero (nove ore). Deve inoltre essere rispettato il riposo minimo di dodici ore.

Le ore supplementari possono essere disposte solo **nell'ambito di quanto può essere ragionevolmente preteso** per far fronte a lavori straordinari, al sovraccarico di lavoro stagionale, a eventi eccezionali o per prevenire eventuali danni. **Il tempo dedicato all'insegnamento nella scuola professionale e nei corsi interaziendali (compreso l'insegnamento a distanza) deve rimanere garantito.** Il lavoro straordinario prestato deve essere indennizzato oppure compensato con del tempo libero entro le quattordici settimane successive. Il tempo da compensare deve essere almeno uguale alla durata del lavoro straordinario prestato. Nel caso dei giovani occorre prediligere il tempo di riposo compensativo rispetto all'indennità in denaro. Per l'importo dell'indennità in denaro vale quanto segue: se il lavoro straordinario supera la durata massima della settimana lavorativa fissata dalla legge sul lavoro, devono essere versati il salario previsto dal contratto e almeno un supplemento del 25 per cento.

Se con il lavoro straordinario viene superata la durata del lavoro stabilita nel contratto di tirocinio ma non la durata massima del lavoro fissata dalla legge, l'importo dell'indennità è calcolato in base a un eventuale accordo scritto (contratto, CCL, CNL). Anche in mancanza di tale accordo deve essere versato il salario con un supplemento di almeno il 25 per cento.

### **Per maggiori informazioni**

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

Lessico della formazione professionale: [www.berufsbildung.ch](http://www.berufsbildung.ch)

## **C) Lavoro ridotto**

La crisi del coronavirus non deve indebolire la formazione professionale. Le aziende di tirocinio continueranno ad avere bisogno di personale qualificato ed è nel loro interesse formare persone per garantire il ricambio generazionale. Per questo il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso, nell'ambito del pacchetto di misure a sostegno dell'economia, che l'indennità per lavoro ridotto vale anche per gli apprendisti. Inoltre, il Consiglio federale ha chiesto di non disdire i contratti di tirocinio e ha invitato le aziende a informarsi sul lavoro ridotto e sulle questioni finanziarie tramite il sito dell'ufficio cantonale dell'economia e del lavoro.

## **D) Distance learning nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali**

L'insegnamento presso le scuole professionali prosegue ma non con le lezioni in presenza, bensì con l'apprendimento a distanza (*distance learning*). Nei giorni in cui si svolgono le lezioni gli apprendisti devono essere a disposizione della scuola. La priorità spetta alle classi terminali, incluse quelle della maturità professionale. Nei limiti del possibile tutti gli apprendisti devono sfruttare i giorni di scuola persi per studiare e fare i compiti da casa tramite il distance learning.

Qualora l'azienda di tirocinio offra condizioni più adatte per il distance learning occorre concordare le modalità di svolgimento con il formatore competente. Queste norme valgono anche per i corsi interaziendali, se possono essere svolti in modalità distance learning.

## **E) Protezione dei giovani lavoratori**

Le prescrizioni pertinenti in materia di sicurezza sul lavoro e protezione dei giovani lavoratori devono essere in ogni caso imperativamente rispettate. Ciò vale anche per le misure di accompagnamento (allegato 2 del piano di formazione) delle professioni soggette alla deroga di cui all'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 (RS 822.115).

## **F) Deroghe durante la situazione straordinaria dovuta al coronavirus**

La frequentazione della scuola professionale è obbligatoria. Su richiesta di un'azienda di tirocinio, il Cantone in cui ha sede l'azienda concede l'esonero dall'insegnamento presso la scuola professionale (insegnamento a distanza). A tal fine i Cantoni mettono a disposizione un modulo uniforme, valido per tutte le professioni. Il modulo può essere richiesto agli uffici cantonali della formazione professionale.

Le aziende devono giustificare loro richieste e spiegare perché la situazione straordinaria dovuta al coronavirus rende assolutamente necessario l'esonero dall'insegnamento.

In linea di massima occorre tenere conto di quanto segue:

- Per molti apprendisti CFP seguire le lezioni a distanza rappresenta già una grossa difficoltà. L'esonero dall'insegnamento a distanza viene concesso solo in casi eccezionali.
- Il Cantone competente garantisce insieme alle singole scuole professionali e alle aziende di tirocinio che gli apprendisti possano recuperare le lacune che si sono venute a creare in una maniera fattibile per tutte le parti coinvolte.
- I corsi interaziendali che possono essere svolti in modalità distance learning devono essere frequentati.

## **G) Chiusura definitiva di un'azienda**

Se un'azienda di tirocinio va incontro alla chiusura definitiva il datore di lavoro deve comunicarlo immediatamente all'autorità cantonale competente (ufficio della formazione professionale).

Quest'ultima provvede, eventualmente in collaborazione con i servizi di orientamento professionale e le oml, affinché la formazione di base iniziata possa essere portata regolarmente a termine.

In collaborazione con la SECO, la SEFRI si occupa delle questioni specifiche concernenti la formazione e il lavoro ridotto. Eventuali informazioni di rilievo saranno comunicate ai Cantoni e alle associazioni mantello dell'economia e inserite nel documento.

## **Reclutamento temporaneo di personale qualificato per aziende di tirocinio e PMI svizzere**

Questo portale aiuta tutte le aziende interessate a trovare soluzioni transitorie e a mantenere i posti di lavoro dei propri collaboratori sul lungo periodo: <https://mav.gewerbeverband.gf/>.

## **Referenti e ulteriori informazioni**

- Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono continuare a rivolgersi agli uffici cantonali della formazione professionale.
- Gli enti e gli organi responsabili delle formazioni professionali di base e superiori devono rivolgersi alla SEFRI. Richieste particolari possono essere esaminate anche dalle associazioni mantello nazionali.
- Gli apprendisti devono rivolgersi all'azienda in cui lavorano, alla scuola professionale o all'ufficio cantonale della formazione professionale.